RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 48

Scrutinio dei voti

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato e' indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono piu' candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza e' nulla e non conteggiata;

b) in caso di candidati con lo stesso nome e cognome la sola preferenza e' nulla e non conteggiata nel caso in cui non sia possibile individuare il candidato votato;

c) quando un candidato e' indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e' attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

d) quando un candidato con doppio cognome e' indicato con uno solo dei due cognomi, se il nome e' esatto, il voto e' attribuito come valido al medesimo candidato e, se manca il nome, si applica il criterio di cui alla lettera a). Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 46;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore. E' nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 44, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda. E' nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformita' dall'articolo 46, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite della meta' indicato nella tabella A allegata al presente decreto limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere piu' rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense

Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-48-scrutinio-dei-voti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it